



LA BILANCIA

GIORNALE POLITICO E LETTERARIO

Condizioni d'Associazione.

Le associazioni si ricevono in Roma nell'ufficio della BILANCIA via della Stelletta N. 32.

Annunzi.

	Un anno	Sei mesi	Tre mesi
ROMA E PROVINCE	sc. 6, 00	sc. 3, 30	sc. 1, 68
PROVINCIE	sc. 9, 10	sc. 4, 33	sc. 2, 28

PROVINCIE, dai principali librai.
 Torino, da Gianini e Fiore,
 Genova, da Giovanni Grondona
 TOSCANA, da Vieusseux
 REGNO DEI LE DUE SICILIE, Napoli, da Luigi Padoa.

Parigi e Francia, all'ufficio del Gallani's Messenger
 Marsiglia, à Madame Camoin Vauvo, Libraire, Rue Canèbiere, N. 6.
 Londra e Inghilterra, alla Libreria di Pietro Rolandi, 20 Berner's Street Oxford Street

Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana.
 Ginevra, presso Cherbulioz
 Germania - Tubinga, da Franz Fies.
 Francoforte alla Libreria di Andrea

Semplici baj. 20
 Con dichiarazioni (per linea), 2
 Articoli comunicati (di colonna), 5
 Indirizzo: Alla Direzione della Bilancia via della Stelletta N. 32.
 Carte, denari ed altro, franco di posta.
 Numeri separati si danno a baj. 10 per ogni foglio.

SOMMARIO

Su la Rigenerazione Italiana — Roma — Stati italiani — Granducato di Toscana — Regno delle Due-Sicilie — Stati Esteri — Svizzera.

SU LA RIGENERAZIONE ITALIANA

Nel giornale francese intitolato - il *Portafoglio*, *Rivista politica* - si legge un articolo assai interessante su la rigenerazione italiana dopo la esaltazione del Sommo Pontefice PIO IX alla S. Sede. Stimiamo far cosa grata ai leggitori della *Bilancia* il riportarne buon tratto nelle colonne di questo numero.

« Si domanda ironicamente a quelli che vorrebbero per l'Italia una politica conservatrice, cosa si potrebbe conservare in un paese come quello. Noi lo diremo brevemente: primo è indispensabile conservarvi l'ordine e la pace come condizione necessaria pel buon successo della causa italiana; senza l'ordine non può soddisfarsi ad alcuna delle legittime speranze del paese; senza l'ordine i governi anche più volenterosi non possono fare un sol passo nella via delle riforme. Questi sono principii elementari in politica, e ci duole doverli qui rammentare; ma ne hanno quelli la colpa che vorrebbero sconoscerli. Il buon ordine e la pace interna, ecco già qualche cosa che solo la politica conservativa può dare alla Penisola. Ma non basta. Forse che il Sommo Pontefice, il Gran Duca di Toscana, il Re Carlo Alberto non hanno egualmente interesse sommo a mantenere in casa loro i buoni sentimenti del partito liberale moderato? Forse che la conservazione di queste non è per essi la miglior guarentigia contro le irragionevoli intenzioni del partito esaltato? PIO NONO poi, oltre la sua gloriosa missione di riformatore degli abusi, ha un'altra missione egualmente importante, quella voglio dire di conservare preziosamente lo scettro dell'autorità religiosa, che ricevette dai Cardinali raccolti in conclave. Forse, per esempio, se il Papa lasciasse diminuire la sua potenza ecclesiastica potrebbe servire così bene come fa li grandi interessi di Roma e del secolo? Sarebbe forse l'Italia quello che ora è, se si fosse contrastata al successore degli Apostoli quella supremazia morale, che l'universo intero riconosce nel Sommo Sacerdote innanzi al quale i soldati dell'Austria si arrestano sbigottiti?

Diciamolo con piena fiducia: nell'interesse della sua interna prosperità, la penisola ben fece prendendo per sua impresa le massime della

politica conservativa, e per sua insegna la bandiera pontificia; essa così ha conservato l'equilibrio europeo; perciocchè la sola presenza di PIO IX. nella lega degli Stati italiani fu una guarentigia data all'Europa in favore delle idee di ordine e di moderazione, che dirigerebbero tutti gli atti comuni. E' chiaro che non si tratta di tutto scomporre e di mettere nuovamente tutto in questione, ma di conservare la pace fra i diversi Stati d'Italia, e l'unione fra principii e popoli. Quando dopo un sonno di morte una nazione si agita e si risveglia ad un tratto, bisogna darle i mezzi per riguadagnare il tempo perduto. In seno della vecchia Europa una GIOVINE ITALIA si manifesta; non più la giovine Italia dei carbonari, dei complotti, delle società segrete, ma un'Italia grave e pensatrice, pronta a respingere le aggressioni brutali colle idee; pronta a lottare non più col pugnale dei condottieri, ma colle armi della ragione e della giustizia. . . .

Se la nostra debole voce potesse giungere fino a loro noi consiglieremmo ai popoli dell'Italia il mantenimento dello *status quo territoriale*, non per eccesso di amore verso l'Austria, ma pel vero bene della Penisola. Tentare ora un cambiamento nella divisione territoriale italiana, sarebbe lo stesso che accendere in Europa un vasto incendio, che soccorso alcuno non potrebbe estinguere, e in questo incendio noi vediamo l'annichilamento completo dei governi liberali italiani. Noi non diremo ai pacifici cittadini che si arrestano e si massacrano a Milano: « Sottomettetevi, e abbiate per buono il regime che vi si impone. » Noi lor diremmo al contrario. « Prendete coraggio: i vostri oppressori affrettano, senza avvedersene, l'ora del vostro riscatto. Voi combattete per difendere i vostri dritti i più sacri: contro voi si fa violenza alle leggi eterne dell'umanità. Gli uomini periscono, ma la buona causa non perisce giammai. »

Alle popolazioni degli stati risorti noi terremo un altro linguaggio. Là non insurrezioni, non scosse violente, non guerra! Qualunque volta si facesse travedere un'ombra di tumulto o di discordia distruggetela subito; più saranno pacifiche e regolari le vostre azioni, le deliberazioni dei vostri uomini politici, le discussioni dei vostri giornali, più farete causa comune coi vostri principii; meglio assicurerete l'indipendenza di ciascuno Stato, meglio difenderete l'Italia da ogni influenza straniera. Là è la guarentigia

della non-intervenzione; e voi sapete che l'intervenzione, fosse anche amica, è sempre ruinoso pel popolo che la chiede. Come l'estremizzazione nella religione cattolica; così l'intervenzione in politica non deve essere dimandata che negli estremi, e da un popolo in agonia. Voi al contrario rinascete a pena; e già avete troppo vigore, troppo slancio, troppa vitalità; non avete dunque bisogno d'intervento. Fate da voi stessi i vostri affari, ma fateli bene, ed allora non vi sarà potenza straniera, che tenti porre il piede sulla terra d'Italia.

A che vi si parla di combattere? È molto più necessario, che vi ajutate l'un l'altro. Un grande oratore l'altro giorno il diceva. La riconciliazione sincera, grave, profonda del cattolicesimo colla società moderna, è il bisogno dominante dei nostri tempi.

In questo, avrebbe potuto aggiungere, sta l'avvenire dell'Italia. La politica del papa PIO IX tendo ad operare in Europa questa riconciliazione che i radicali hanno vanamente tentato a profitto della democrazia cattolica; è vostro dovere o italiani di aiutare con tutte le vostre forze il presidente di onore della Lega nazionale in questa opera, che sarà uno dei fatti più gloriosi del secolo decimonono. Due volte PIO ha già salvato l'Italia: a Roma mettendo fuori il primo grido dell'indipendenza nazionale; a Ferrara immobilizzando di un tratto gli austriaci colla sola forza della sua potenza morale e religiosa. Noi lo ripetiamo dipende dal partito moderato, che la crisi che fermenta nella Penisola abbia un felice scioglimento; ma per ottenere questo risultato, che è il desiderio di ogni uomo dabbene, è indispensabile che tutti i membri della gran famiglia italiana si uniscano e favoriscano colla loro azione collettiva lo sviluppo regolare delle istituzioni liberali, degli interessi, dell'industria, e del commercio. Se il partito moderato sa resistere a tempo agli sforzi de' radicali e degli assolutisti la confederazione italiana non tarderà a riconquistare quel seggio nel mondo politico che già ebbe per la sua gloria la sua virtù la sua grandezza »

ROMA

21 gennaio.

Annunciatosi con apposito ordine del giorno dal comando superiore, che domenica (ieri) vi sarebbe stata in uno de' cortili del Vaticano solenne riunione di dodici battaglioni della guardia civica, e saputo i

che la Santità di Nostro Signore l'avrebbe benedetta, era ieri mattina grandissimo, lietissimo e vivissimo il movimento di questa capitale. Peccato che la giornata di bella, serena e limpida che fu sino quasi alle 11, tutto ad un tratto cangiò in pioggia e in vento. Rimise alquanto, e la parata ebbe effetto. Spettacolo imponente, tenero, o difficile ad immaginarselo — Si contavano da sopra a 8m. civici, tutti, a meno di poche centinaia nella loro elegante uniforme — All'apparire che fe' l'adorato Pontefice nella sovrastante apparecchiata loggia, un unico grido si sentì *Viva Pio IX.*, ma si universale, si protratto, sì alto, e accompagnato da tale entusiasmo, che né penna, né lingua potrebbero ridire — A un cenno che il Pontefice era per ischiudere l'augusto labbro, tal silenzio tantosto si stabilì che anche il muovere di una foglia avrebbe potuto udirsi — E le sante parole che pronunciarono furono presso a poco queste:

« E' dolce al mio cuore vedervi qui intorno a me, e farmi corona — Nel veder voi, vedo in Roma la pace e l'ordine; vedo in voi i nemici dell'anarchia, gli amici della S. Sede, e del Pontefice — Mio Dio benedite questo Corpo che niente più desidera che di conservarsi fedele a voi, ed alla chiesa, e chiude le orecchie alle poche voci insidiatrici del bene — Benedite, Dio mio, ne' suoi capi, e fate che la benedizione su loro discenda pure ne' soggetti e nelle famiglie di ognuno di essi, che sono pure gran parte di questa mia Roma. » E benedisse —

Sua Santità, appresso la preventiva discussione e favorevole proposta della Consulta di Stato e del Consiglio de' ministri, si è degnata approvare, che venga ultimata la formazione dei ruoli della guardia civica nella parte rimasta incompleta circa la riserva, non che pur completato il regolamento della stessa Civica per tutto ciò che può riguardarla, relativamente ancora all'art. 16 del moto-proprio di sua istituzione. In ugual modo ha approvata la proposta di riconcentrare le truppe sopra determinati punti, e che in designati luoghi venga aperto un volontario arruolamento per la sistemazione delle truppe medesime. (G. di R.)

La Santità di nostro Signore papa PIO IX, animato dal desiderio del vero bene di ogni classe dei suoi sudditi, conoscendo che la mancanza di lavoro in questi giorni riduce all'indigenza in gran parte la classe manifatturiera, sicché potrebbe trovarsi in grave angustia per i mezzi di sostentamento che non trova coll'applicazione di sua onesta fatica, ha voluto che il suo venerato nome fosse il primo a figurare in una colletta da farsi per questo più ed utile scopo.

Ha perciò consegnato nelle mani dei sottoscritti direttori di questa colletta una somma, la quale, unita alle altre che potranno in seguito raccogliersi, servirà a provvedere al sostentamento degli artigiani, al presente disoccupati per mancanza di lavoro, fino a che dalla superiorità non sia provveduto in altro modo su di questo emergente.

La Santità Sua comparte inoltre con tutta la effusione del cuore l'apostolica sua benedizione a chiunque coopererà a questa pia opera. Il fine filantropico di essa opera, è abbastanza giustificato da sé stesso, e convalidato da chi ne ha promossa l'esecuzione. La carità dei romani, che non si è mai smentita, fa essere i sottoscritti sicuri di un felice risultato.

Pie dame e rispettabili ecclesiastici si presenteranno caritatevolmente a raccogliere al domicilio di ciascuno le offerte, le quali potranno anche essere depositate presso qualunque de' sottoscritti.

La Direzione

Principessa Borghese
Principessa Lancellotti
Principessa Aldobrandini,
Padre Gioacchino Ventura
Duca Salviati
D. Giovanni Chigi

M. ODOARDO BORBOMEA SEGRETARIO.

(Gazz. di Roma).

STATI ITALIANI

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 17 febbraio.

La Campana del Popolo ha ripreso il suono della Libertà dalla torre di Palazzo Vecchio. La Fortezza da Basso espia il suo peccato originale d'esser fabbricata per opprimere la Libertà antica: i suoi cannoni annunziano ora il nascimento della Libertà nuova.

Tutte le campane suonano a festa. Son la voce della Religione che invita tutti a correre al Tempio per ringraziare il Dio della Libertà del Dono che ci ha fatto per mano di Leopoldo Secondo.

La Costituzione è pubblicata.

L'era costituzionale incomincia.

VIVA LA COSTITUZIONE!

VIVA LEOPOLDO SECONDO!

VIVA L'ITALIA!

LEOPOLDO II. ec. ec.

Dal giorno in cui piacque alla divina Provvidenza che Noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta civiltà e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in Noi posero i nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioia del nostro cuore e la felicità della comune patria.

Intesi Noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via di quelle riforme economiche e civili alle quali attendemmo con zelo indefesso per tutto il corso del governo Nostro, il cielo benedisse le nostre cure in tal modo che Ne fosse dato di giungere a questo per Noi faustissimo giorno, senza che alcuna perturbazione togliendo la possibilità di operare il bene pubblico rendesse necessario il ricorrere alla istituzione di nuove forme politiche.

Alle quali ora muove l'animo Nostro il desiderio di adempiere con ferma, costante e deliberata volontà quel proposito che fu da Noi annunziato precedentemente ai Nostri sudditi amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale è chiamata l'Italia in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

Nè tale pensiero sorge nuovo nel petto Nostro, siccome non fu ignoto a quello del padre Nostro e dell'avo, dei quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi o antivenirli: nè le istituzioni nuove che a Noi piace il concedere tali sono, che non si contornino alle abitudini di tutta la vita Nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni sapere.

Il compiuto sistema di governo rappresentativo che Noi veniamo in questo giorno a fondare è prova della fiducia da Noi posta nel senno e nella oramai compiuta maturità dei popoli Nostri a dividere con Noi il peso di quei doveri dei quali possiamo con intiera sicurezza confidare che sia tanto vivo il sentimento nel cuore de' Nostri popoli, quanto è e fu sempre nella coscienza del loro principe e padre.

Questo preghiamo da Dio, rafforzando la preghiera Nostra di quella benedizione che il Pontefice della cristianità spandeva poc'anzi sull'Italia tutta, e nella fiducia del Nostro voto promulghiamo il seguente Statuto fondamentale, col quale veniamo a dare nuova forma al governo dello Stato ed a fermare le sorti della diletta nostra Toscana.

TITOLO I.

Diritto pubblico de' Toscani

Art. 1. La religione cattolica, apostolica romana è la sola religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 2. I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano sono tutti eguali al rispetto della legge, contribuiscono indistintamente agli aggravj dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti ugualmente ammissibili agli impieghi civili e militari.

Art. 3. Niuno impedimento alla libertà personale può essere posto, se non nei casi e colle forme prescritte dalla legge.

Art. 4. Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a quello espressamente determinato dalla legge. Non potranno perciò esistere commissioni o tribu-

nali straordinari sotto qualsivoglia denominazione e per qualunque titolo.

Art. 5. La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva.

Le opere periodiche che trattano di materie religiose saranno soggette a censura preventiva.

Art. 6. La libertà del commercio e dell'industria sono principj fondamentali del diritto economico dello Stato.

Le leggi delle manomorte sono conservate ed estese a tutto il granducato.

Art. 7. I principj fondamentali dell'ordinamento municipale sono mantenuti nella loro piena integrità.

Art. 8. Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di utilità pubblica comprovata legalmente, e previa indennità.

Art. 9. Anche la proprietà letteraria è mantenuta e garantita.

Art. 10. La guardia civica è mantenuta istituzione dello Stato a norma della legge organica.

Art. 11. Le leggi dell'arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini.

TITOLO II.

Principj fondamentali del governo toscano

Art. 12. La persona del Granduca è inviolabile e sacra.

Art. 13. Al solo Granduca appartiene il potere esecutivo: egli è il capo supremo dello Stato.

Egli comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio; nomina a tutti gli impieghi giudiziarij, governativi, amministrativi e militari; mantiene col mezzo de' suoi rappresentanti le relazioni colle potenze estere, e provvede con motuproprii o regolamenti alla esecuzione delle leggi, senza mai sospendere o dispensare dall'osservanza di esse.

Art. 14. Nessuna truppa straniera potrà esser chiamata al servizio dello Stato, se non in virtù di una legge.

Art. 15. Il solo Granduca sanziona le leggi e le promulga.

Art. 16. Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di uno dei Ministri.

I Ministri sono responsabili.

Art. 17. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Granduca e da due assemblee deliberanti, che sono il Senato ed il Consiglio generale.

Il Granduca può sciogliere il Consiglio generale: convoca il nuovo Consiglio dentro tre mesi.

Art. 18. La proposta delle leggi appartiene al Granduca ed a ciascuna delle due assemblee.

Art. 19. La giustizia deriva dal Granduca, ed è amministrata da giudici che egli nomina ed istituisce.

Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 20. I giudici nominati dal Granduca, eccetto quelli dei tribunali minori, sono inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

Art. 21. La pubblicità dei giudizi è mantenuta.

L'ordinamento dei tribunali non può essere alterato fuor che per legge.

Art. 22. L'integrità del territorio toscano è mantenuta. Lo Stato conserva la sua bandiera e i suoi colori.

TITOLO III.

Delle assemblee legislative

Art. 23. Le due assemblee legislative si radunano in Firenze ciascun anno.

DEL SENATO

Art. 24. Il Senato è composto di Senatori nominati a vita dal Granduca. Il loro ufficio è gratuito. Il loro numero non è limitato. Dovranno essi avere l'età di 30 anni compiuti.

Art. 25. I principj toscani della famiglia regnante giunti all'età di anni 37 compiuti siedono di diritto nel Senato. Danno voto all'età di 25 anni compiuti.

Art. 26. Il Granduca nomina i Senatori tra gli individui compresi nelle seguenti categorie:

Gli arcivescovi e vescovi della Toscana;

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio generale, e i deputati al medesimo dopo che si abbiano risieduto sei anni;

I presidenti, i vicepresidenti e i giudici della corte di cassazione e delle corti regie, e i procuratori e avvocati generali presso le medesime;
I professori delle Università toscane;
Le persone che occupano o hanno occupato gradi eminenti nell'ordine governativo, amministrativo e militare;
I grandi proprietari di suolo, ed i principali commercianti, capitalisti e industriali;
E finalmente coloro che per servizi resi alla patria sono d'essa benemeriti, o che l'abbiano illustrata.

Art. 27. L'atto di nomina di ciascun Senatore fa menzione dei servizi o dei titoli sui quali è fondata.

§. 2.

DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 28. Il Consiglio generale si compone di ottantasei Deputati eletti dai Collegj che saranno determinati per distretti dalla Legge elettorale, la quale forma parte integrante del presente Statuto fondamentale.

Art. 29. L'ufficio dei Deputati è gratuito, salvo una modica indennità che dai Comuni del distretto elettorale venga concessa ai Deputati non residenti nella Capitale, e per il solo tempo della sessione.

Art. 30. Il possesso, la capacità, il commercio, l'industria conferiscono al cittadino toscano il diritto di essere Elettore ai termini e coi requisiti della legge elettorale sopra indicata.

Art. 31. Ogni Elettore al Consiglio generale è eligibile al medesimo, purchè abbia l'età di 30 anni compiuti, e possesso o dimora stabile distretto elettorale.

Art. 32. I Deputati sono eletti per quattro anni: usciti di ufficio potranno essere rieletti.

Art. 33. I Collegj elettorali si radunano per convocazione fatta dal Granduca.

Il Gonfaloniere del capoluogo del distretto elettorale presiede di diritto il Collegio elettorale.

Art. 34. Il Consiglio generale è la sola autorità competente a giudicare intorno alla validità della elezione dei Deputati eletti a comporlo.

§. 3.

DEI MEMBRI DELLE DUE ASSEMBLEE.

Art. 35. Nessuno dei membri delle due Assemblee durante la sessione, e tre settimane avanti e tre dopo, può essere catturato per debiti; non può essere arrestato o tradotto in Giudizio criminale durante la sessione, se non previo l'assenso dell'Assemblea di cui fa parte: si eccettua il caso di delitto flagrante.

Art. 36. I Senatori ed i Deputati sono inviolabili per le opinioni emesse e per i voti dati nelle assemblee.

Art. 37. Allorchè un Deputato al Consiglio generale durante il tempo del suo ufficio perde le qualità che lo rendevano eligibile, l'Assemblea, udite le sue deduzioni, lo decreta decaduto.

Art. 38. Il Senato nel caso stesso e nello stesso modo deferisce al Granduca la cognizione del fatto, provoca il decreto di esclusione.

Art. 39. Se il Deputato renunzia o cessa l'ufficio per morte, per decadenza, per avere ottato ad altra rappresentanza, o se accolta dal governo qualche ufficio salariato. Il Collegio, che egli rappresentava sarà immediatamente convocato per fare nuova elezione.

La cessazione per causa di accettato ufficio non fa divieto alla rielezione.

TITOLO IV.

Convocazione, apertura delle due assemblee e forma delle adunanze

Art. 40. La convocazione delle due Assemblee è fatta dal Granduca.

Le sessioni loro cominciano e finiscono nel tempo stesso.

Art. 41. Nessuna delle due Assemblee potrà separatamente radunarsi, nè validamente deliberare per qualsivoglia motivo, fuori del tempo della sessione, salvo quanto al Senato il disposto dell'Art. 62.

Art. 42. Il Granduca apre in persona, o per mezzo di un Commissario, la sessione delle due Assemblee in quella sola occasione riunite.

Art. 43. Il Granduca ha diritto d'interrompere la durata della sessione, e può convocare straordinariamente le due Assemblee.

Art. 44. Le adunanze delle due Assemblee sono pubbliche; ma sulla domanda di cinque Membri, potranno costituirsi in adunanza segreta.

Gli atti delle Assemblee saranno pubblicati a cura di ciascuna di esse.

Art. 45. Il Granduca nomina il Presidente e il Vice-presidente del Senato.

Il Consiglio generale elegge per ogni sessione il suo Presidente e Vice-presidente a schede segrete, ed a maggioranza assoluta di suffragi.

Art. 46. I Senatori e i Deputati innanzi di sedere la prima volta nell'Assemblea cui sono ammessi, prestano nelle mani del rispettivo Presidente il giuramento con questa formula:

« Giuro di osservare inviolabilmente lo Statuto fondamentale e tutte le leggi dello Stato, e prometto di adempiere l'ufficio mio con verità e giustizia, provvedendo in ogni cosa al bene inseparabile della Patria e del Principe. Così Dio mi ajuti ».

Art. 47. Le adunanze delle due Assemblee sono legali, e le deliberazioni valide, colla presenza e col voto della metà, più uno, dei Membri che le compongono.

Art. 48. Le deliberazioni delle due Assemblee sono a maggioranza di suffragi.

Le due Assemblee compiranno ciascuna il proprio Regolamento.

TITOLO V.

Poteri delle due Assemblee

Art. 49. Il Senato ed il Consiglio generale concorrono insieme col Granduca alla formazione delle leggi ed alla interpretazione autentica di esse.

Le leggi non hanno autorità quando non sono state discusse e votate liberamente da ognuna delle due Assemblee.

Art. 50. Le proposte di legge possono dal Ministero venire trasmesse indistintamente all'una o all'altra Assemblea, salvo il disposto dell'Art. 52.

Art. 51. Nessun tributo potrà essere imposto o riscosso, se non consentito dalle due Assemblee.

Art. 52. Saranno presentati alla deliberazione e al voto del Consiglio generale prima che al voto del Senato

1. Il Bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;
2. Le leggi statuenti creazione, liquidazione e pagamento dei debiti dello Stato;
3. Le leggi statuenti accrescimento d'imposte, alienazione di beni o rendite dello Stato.

Art. 53. L'imposta diretta è consentita per un anno; le imposte indirette potranno essere stabilite per più anni.

Art. 54. Ogni proposta di Legge deve esser prima esaminata nelle Sezioni in cui si divideranno le Assemblee per i lavori preparatori: discussa e approvata da una Assemblea, sarà trasmessa alla discussione e approvazione dell'altra, e quando sia vinta in ambedue sarà presentata alla sanzione del Granduca.

Art. 55. Quelle proposte che sieno rigettate da una delle due Assemblee, o alle quali il Granduca neghi sanzione, non potranno esser riprodotte nel corso della sessione.

Art. 56. Le proposte del Governo saranno prima di ogni altra discusse e votate dalle Assemblee.

Art. 57. Ogni cittadino giunto alla età di 21 anni ha il diritto e facoltà libera d'inyare all'una, o all'altra Assemblea petizioni e rimostranze. L'Assemblea dietro l'esame e rapporto di una Commissione tratta dal suo seno, discute se debba accogliere le anzidette petizioni e rimostranze, e quando sembrì opportuno ne decreta il rinvio al Ministero cui riguardano. Le petizioni e rimostranze però non potranno esser mai presentate personalmente alle Assemblee.

Art. 58. Le Assemblee non ricevono Deputazioni; nè ascoltano, fuori dei loro proprii Membri, altro che i Ministri o Commissarii che il Governo inviasse loro per la discussione delle Leggi.

Art. 59. Inviano al Principe Deputazioni nei casi e colle forme prescritte dal Regolamento. Corrispondono tra loro e col Ministero per via di Messaggi.

TITOLO VI.

Dei Ministri

Art. 60. I Ministri possono essere Membri del Senato e del Consiglio generale.

Art. 61. I Ministri o Commissarii che ne tengono le veci hanno libero accesso in ambedue le Assemblee; hanno diritto di esservi ascoltati ad ogni richiesta loro: hanno l'obbligo d'intervenirvi quando siano invitati a dare gli schiarimenti che all'Assemblea sembrassero opportuni.

Art. 62. Il diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio generale: quello di giudicarli al Senato. Una legge determinerà i casi della responsabilità dei Ministri, le pene, le forme dell'accusa, e del giudizio.

TITOLO VII.

Lista Civile

Art. 63. La dotazione della Corona è fissata per tutta la durata del regno dalla prima assemblea del Senato e del Consiglio generale dopo l'avvenimento al Trono del Granduca.

Art. 64. Durante il regno del Granduca attuale è mantenuta alla R. Corte l'annua assegnazione della quale è ora dotata, non ostante l'accaduta reversione di Lucca al Granducato e la conseguente perdita delle Signorie di Boemia.

Art. 65. Oltre questa assegnazione continuerà alla R. Corte l'uso dei RR. Palazzi, Villo e Giardini annessi. Il loro mantenimento e miglioramento rimarrà a carico dello Stato che vi provvederà con gli assegnamenti da portarsi annualmente nei Bilanci preventivi, se pure non venga in seguito stabilita fra lo Stato e la R. Corte l'affraucazione di quest'opera.

Art. 66. Quando il R. Principe Ereditario toccherà l'età maggiore, gli sarà assegnata a carico dello Stato un'annua rendita, colla quale sia provvisto al dignitoso di Lui mantenimento.

Art. 67. Oltre i beni che il Granduca attualmente possiede in proprio, formeranno il privato Suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il Suo regno.

Art. 68. Il Granduca può disporre del Suo patrimonio privato sia per atti fra i vivi, sia per testamento, senza esser tenuto alle regole delle Leggi civili dello Stato che limitano la quantità disponibile.

Art. 69. I possessi che costituiscono il patrimonio privato del Granduca sono, salvo la premessa eccezione, sottomessi a tutte le Leggi che regolano le altre proprietà.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 70. La Nobiltà toscana è conservata colle sue onorificenze. La creazione di nuovi Nobili appartiene al Granduca.

Art. 71. È conservato l'Ordine sacro o militare di s. Stefano Papa e Martire colle sue prerogative, dotazioni e statuti.

Art. 72. L'Ordine del merito sotto il titolo di s. Giuseppe è pure conservato col suo statuto.

Art. 73. Il Granduca ha il diritto d'istituire nuovi Ordini, o ne decreta gli Statuti.

Art. 74. La collocazione di tutti i benefici di patronato regio o pertinenti al patrimonio della Corona, e l'esercizio dei diritti che ne dipendono, spettano al Granduca.

Art. 75. Ogni nuovo regno s'inizia col giuramento di mantenere lo Statuto fondamentale. Questo giuramento si presta davanti alle due Assemblee riunite.

Art. 76. I debiti dello Stato sono garantiti: rimangono ferme le obbligazioni contratte a favore dei terzi, non escluse le pensioni già stabilite.

Art. 77. Tutte le Leggi e Regolamenti che non sieno contrarii al presente Statuto fondamentale ritengono sempre il loro pieno vigore.

Art. 78. Il presente Statuto fondamentale e tutti i diritti e poteri da esso sanciti sono affidati alla fedeltà, al patriottismo, al coraggio della Guardia Civile e di tutti i cittadini toscani.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 79. Il Granduca mentre istituisce il Reo un Consiglio di Stato, del quale saranno in breve stabilite le attribuzioni, e mentre provvederà anche alla regolare distribuzione degli uffizi ministeriali, si riserva a propulgarlo le Leggi necessarie, e costituire il potere esecutivo in conformità dei principj stabiliti nel Titolo I, non meno che alla pronta e solle-

cita esecuzione del presente Statuto fondamentale, e più specialmente.

1. La Legge elettorale che farà parte integrante del presente Statuto;
2. La Legge sulla stampa;
3. La Legge organica dei Governi ed Amministrazioni compartimentali, e delle loro attribuzioni;
4. La Legge preordinata ad estendere al territorio lucchese la legislazione vegliante nel Granducato.

Art. 80. Saranno presentate alla deliberazione delle Assemblee legislative:

1. La proposta di Legge sulle istituzioni municipali e compartimentali fondate sopra il sistema elettivo;
2. La proposta di Legge sulla istruzione pubblica;
3. La proposta di Legge sulla responsabilità dei Ministri;
4. La proposta di Legge sui pubblici Funzionarii;
5. La proposta di Legge sull'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

Art. 81. Alla prima sessione legislativa saranno presentati il Bilancio preventivo del 1849, ed il Bilancio consuntivo del 1847.

Art. 82. Il presente Statuto fondamentale sarà messo in vigore alla prima convocazione delle Assemblee legislative, che avrà luogo appena compiute le elezioni.

Art. 83. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni Sovrane.

Dato il quindici febbrajo milleottocentoquarantotto.
LEOPOLDO.

Visto. Il Consigliere Segretario di stato, primo Direttore delle RR. Segretarie.

F. CEMPINI.

Visto. Il Consigliere Direttore del dipartimento di Stato.

C. RIDOLFI.

Visto. Il Consigliere Direttore del dipartimento di Giustizia e Grazia.

B. RARTALINI.

Visto. Il Consigliere Ministro degli affari, e Direttore del dipartimento della Guerra.

L. SERRISTORI.

Visto. Il Consigliere Direttore del dipartimento delle Regie Finanze.

G. BALDASSERONI.

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 16 gennaio

Jeri, alle 4 pomeridiane, eletta schiera di cittadini spiegando l'italico vessillo, recossi innanti all'abitazione di Lord Napier, per fargli onore con una dimostrazione di patriottici sensi. Tra gli evviva che alzavansi al Re, alla Costituzione, all'Inghilterra, all'Italia, quell'illustre personaggio, affacciandosi al balcone, e salutati i cittadini, pronunziò le seguenti parole: « Felici sono questi giorni, ne quali la libertà e la indipendenza italiana sono assicurate per sempre. Oramai la nazionalità italiana non è più un affare di sentimento, un desiderio, ma una realtà. Stringiamoci intorno alle nostre istituzioni per assicurarne il trionfo contro lo straniero. Viva la libertà e l'indipendenza italiana. Viva Ferdinando II. » Il dire del nobile Lord, il quale parlò non meno con favella che con anima italiana, due volte interrotto da grandi applausi, si terminò fra nuove acclamazioni anche più strepitose, e facendo eco alle sue parole tutti gridarono: *Viva Ferdinando II, Viva la libertà e l'indipendenza italiana.* (Gazz. dello D. S.)

(Carteggio della Bilancia.)

Napoli 19 febbrajo

Abbiamo avuto e dovevamo avere noi puranche ciò ch'ebbe Roma in sul cominciamento del mutato sistema: un tentativo di controrivoluzione sotto la maschera della dimanda di lavoro fatta da numerosa folla di popolani ed artigiani. L'altro ieri uno del popolo con un gran cartellone in cima d'un bastone scendeva giù per Toledo seguito da folte torme di gridanti e s'avviava verso il Largo di Palazzo: su d'esso stava scritto « Viva il Rè, Viva la Costituzione, travaglio e non più limosina ». Onesto era lo scritto ma colava pravo disegno. Giunti dinanzi alla Reggia si fermarono rivolti ai balconi del Re ed incominciarono a ripeter colle grida ciò che diceva il cartello. Come suole accadere in simili circostanze,

il gruppo ingrossavasi ad ogni istante da i molti che ivi convenivano per unirsi ai chiedenti, e da i curiosi. Ci conducemmo colà in mezzo parecchi per parlar loro il linguaggio della persuasione, ma rispondevan fermi e minacciosi che non sarebbero andati via se prima il Re non si affacciava per prometter loro travaglio fra due giorni. Intanto la vigilantissima ed instancabile Guardia Nazionale inviò le sue pattuglie, poche in sul principio ma numerose e forti in prosieguo. Non mancò di accorrere D. Michele Viscuso e pervenne a trarsene dietro un buon numero; ma quello del cartellone, intorno a cui aggruppavansi altri e poi altri nuovi sboccanti dalle vie che mettono a Palazzo, persistette a non allontanarsi dal sito in cui s'era piantato. Notavansi molti che pareva presiedessero al movimento e per l'arditezza del dire e per l'ostinazione a non rimuoversi. Infraditando a Palazzo come in altre vie la faccenda era per divenir grave, e, tornate vane le parole e le persuasioni degli Ufficiali comandanti le pattuglie fu mestieri, calata la baionetta, sperperarli con la forza. Fu da notarsi in tal rincontro la cooperazione alla Guardia Nazionale prestata da moltissimi de' nobili, borghesi ed artigiani, che armati di bastoni, animati si unirono ad essi per ricondurre all'ordine que' malintezionati o que' subornati. Così fu sgombrato il Largo di Palazzo e le altre vie, nè ebbero a deplorare alcun sinistro.

Jeri poi la vigile Polizia venne a capo della causa di quell'agitazione, ed è chiaro per le confessioni di taluni che s'era distribuito danaro a persone della plebe ed a moltissimi lavoratori di vari mestieri, perchè invece di lavorare andassero a tumultuare.

Sono accagionati di tal turbamento puranche i Siciliani ed i Lombardi qui dimoranti, quelli perchè invidiosi del nostro proceder tranquillo nella via dei benefici del nuovo regime, questi per quel dispetto che alcune volte suol suscitare il vedersi sventurato in mezzo ai godimenti altrui. Ma non posso, non voglio nè debbo credere queste ultime incolpazioni per amor del nobile eroismo de' Siciliani ed in considerazione delle sciagure della povera Lombardia.

Jeri capitò in mano della Giustizia, arrestato da un picchetto di Guardia Nazionale uno de' più ostinati capi del descrittovi subuglio. Ora tutto è ordine e tranquillità. La Guardia Nazionale ha avuto per Capo provvisoriamente il Principe di Caramanica, uomo di onore e Brigadiere dell'Esercito. È voce accreditata che appena S. A. il Principe di Salerno lascerà, com'è regolare, il comando in capo di detta Guardia, lo avrà invece il Principe Strongoli Pignatelli, vecchio Generale dell'Impero di patriottica e sana riputazione tra noi. Alle dodici di questa mattina S. M. passerà in rivista i primi quattro Battaglioni della Guardia Nazionale. Indosserà la divisa di Colonnello della detta Guardia come indossava puranche all'ultima Accademia Reale. Assicurasi che il Regolamento definitivo porterà a 36 mila uomini la forza della Guardia Nazionale della Capitale, ripartita in 12 Reggimenti. Bella forza.

Gli affari di Sicilia pare che volgano al fine, se però que' Signori, che tanto hanno meritato della causa Italiana, vorranno cedere in una cosa giustissima. Dicesi con asseveranza che avranno la Costituzione del 12, che essi medesimi modificheranno e adatteranno ai loro bisogni ed alle odierne esigenze: avranno un Principe Vice-Re: amministrazione a parte: esercito ed armata Siciliana che conterà per la quarta parte nelle forze unite dei due Regni spese di Lista civile e Diplomazia benanche per la quarta parte. Se non che vogliono figurare per metà nella Assemblea mista che sarà formata dal seno dei rappresentanti comuni per trattare gl'interessi generali de' due Stati. Questa è tale pretensione da non potersi concedere da alcun Ministro responsabile: rischierrebbe d'esser chiamato alla sbarra. Un milione e mezzo non può avere l'istesso numero di rappresentanti che ha una popolazione di sei milioni. Iddio accomodi presto questa faccenda! Il celebre Scordato è partito di Palermo con soldatesche ed artiglierie per investire o prendere la Cittadella di Messina. Ben farebbe il Governo di evacuarla puranche. Dicesi che il nuovo Ambasciatore di Francia conferisce con Lord Mintho per la soluzione del problema Siciliano. Iddio li accordi e li metta sulla via che mena al raccomandamento di sì sgraziata dissensione!

STATI ESTERI

SVIZZERA

Sir Stratford Canning, con altra lettera indiritta da Berna al visconte Palmerston, in data del 12 di dicembre, rende conto dell'esito dei suoi colloqui col presidente Ochsenboin.

« Il presidente ha dichiarato che egli sperava che quanto oggi parer potea duro e penoso, addolcirebbersi alla perfino e rivestirebbe una forma più conciliante. Tuttavia, soggiunse egli, i capi della lega e i loro fautori han perfettamente meritata la severità che li colpì per i raggi di essi praticati sul popolo soffocando la stampa, rappresentando sotto falsa luce i motivi della dieta ed esercitando un potere illegale.

« In certi cantoni, una maggioranza favorevole alla dieta fu compressa con mezzi incostituzionali, e soprattutto a Friburgo e Lucerna fu indispensabile per il mantenimento della quiete, che le risoluzioni dettate dall'ira del partito lesso servissero momentaneamente senza restrizione. Il colonnello Ochsenboin ha detto ancora che la dieta non aveva il diritto d'intervenire di autorità nell'esercizio de' poteri strettamente cantonali; ma non ha spiegato in un modo soddisfacente il carattere di autorità suprema e di comando armato assicurato dalla dieta.

« La dieta, diss'egli ancora, co' presenti suoi poteri non ha il dritto di proclamare un'amnistia; ma probabilmente non si separerà senz'aver emessa una raccomandazione pubblica a tal effetto. S. E. ha aggiunto che l'occupazione militare toccava al suo termine, che già oransi licenziati più del mezzo i 104m uomini dianzi in piedi, e sarebbero licenziati gli altri avanti lo scioglimento della dieta che seguirà fra due o tre settimane. »

Sir Stratford Canning, dichiara di non aver potuto ottenere nulla, o nè anche di aver fatto la menoma impressione sullo spirito del presidente, quando insiste sull'alleviamento degli oneri pecuniarii che aggravano i sette cantoni meno capaci di sopprimerli.

Risulta ancora dalla conversazione di questo diplomatico inglese col presidente, che la cessazione preliminare di uno stato provvisorio di governo nei sette cantoni, e l'arrivo dei deputati rispettivi per compiere la dieta, debbono effettuarsi in un breve termine. Un deputato della divisione superiore di Unterwalden ha già seduto in essa dieta, ed è eletto il gran Consiglio permanente di Friburgo. In quanto alla modificazione del patto federale, le opinioni della dieta intorno al principio fondamentale di questo patto, la sovranità dei 22 cantoni e quella di ogni cantone all'interno, sono rigorosamente conformi alle opinioni del governo della regina. Quantunque la questione della revisione del patto sia stata rimandata ad una giunta, non pensasi nè ad operare nè a far un rapporto sulla medesima nella presente sessione: non si useranno altri mezzi che quelli della ragione e della persuasione per introdurre nell'ideato accomodamento un nuovo articolo.

I cantoni più grandi sono attaccati, quanto i piccoli, al principio della sovranità cantonale. La maggioranza che i radicali sonosi già assicurata nella dieta potrà essere egualmente estesa a tutta o quasi tutta la Svizzera. Così fra non molto questo partito riuscir potrà a formare un nuovo patto federale di accordo colle sue idee particolari, ed ostensibilmente almeno non discorde dal principio guarentito dagli impegni esistenti.

« Il signor Ochsenboin, nella sua conversazione, dice il signor Stratford Canning, ha fatta una gran distinzione fra il contegno dell'Inghilterra e quello delle altre potenze dirimpetto alla Svizzera. Egli ha parlato con veemenza e indignazione dell'invito fatto dalla lega e dal suo consiglio di guerra all'Austria per chiederle soccorsi. Io stentava a mitigar questi giusti sentimenti di sdegno. Tuttavia, giusta le istruzioni di V. E., ho ricordato al presidente esser di una importanza capitale per la Svizzera di astenersi da ogni provocazione verso l'Austria e la Francia; gli ho espressi i pressanti motivi che dissuader debbono la dieta dal ricorrere a ripieghi di violenza e di risentimento.

« Il presidente Ochsenboin ha dichiarato che la dieta non tollerebbe gl'intrighi cui fomentar potrebbero stranieri impognati in corrispondenze coi partiti rivoluzionarii dell'Allemagna, della Francia e dell'Italia. Gli stranieri residenti in Svizzera e designati dalla voce pubblica qual promotori di turbolenze altrove non saran banditi. Simili esempi furono già dati e la dieta ha la volontà e il potere di togliere agli altri stati qualunque motivo e pretesto di lite fra la confederazione o gli stati vicini.

« Il presidente ha dichiarato che gli atti di violenza e di profanazione ond'eransi detto che la guerra civile era stata macchiata, erano stati esagerati ed anche inventati la maggior parte. Le suore grigie non furono cacciate dalla forza; quelle che la paura aveva fatto partire sono rientrate. I gesuiti sonosi salvati perchè l'hanno voluto, come pure una società di religiosi attinenti allo stess'ordine. »

AVV. ANDREA CATTABENI, Direttore responsabile.

ROMA TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI.